

LXXXVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDI' 13 LUGLIO 1962

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali». (4) (Discussione e approvazione):

CONGIU	1778
ZUCCA	1778
GARDU	1779
DE MAGISTRIS, relatore	1779-1782
STARA, relatore	1780
SERRA, Assessore agli enti locali	1780-1783
(Votazione segreta)	1806
(Risultato della votazione)	1807
Interrogazioni (Annunzio)	1777

Legge regionale 30 marzo 1957: «Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni in diversi settori produttivi», rinviata dal Governo centrale. (Non riapprovazione):

(Votazione segreta)	1807
(Risultato della votazione)	1807

Legge regionale 26 ottobre 1961: «Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna», rinviata dal Governo centrale. (Riapprovazione):

(Votazione segreta)	1807
(Risultato della votazione)	1807

Proposte di legge: «Provvedimenti per favorire il miglioramento ed il collocamento della produzione lattiero-casearia» (47) e: «Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse» (50). (Continuazione della discussione abbinata e approvazione):

DETTORI, Assessore all'agricoltura e foreste	1784-1787-1788 1789-1794-1802
TORRENTE	1785-1787-1792-1793
ZUCCA	1785-1793-1795-1805
DE MAGISTRIS	1785-1786-1796-1802
PREVOSTO	1787-1789
SASSU	1788
CADEDDU	1791-1795
COSTA, Assessore alle finanze	1791-1792-1793-1797 1800-1801-1804
SANNA	1791

PRESIDENTE	1793
NIOI	1794
ZACCAGNINI	1800
(Votazione segreta)	1806
(Risultato della votazione)	1806
Risposta scritta ad interrogazioni	1777
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	1778

La seduta è aperta alle ore 18.

PAZZAGLIA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:

«Interrogazione Spano - Floris - Contu Felice sulla valorizzazione turistica della zona costiera fra Capo Pecora e Capo Frasca in Comune di Arbus». (209)

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MARRAS, Segretario:

«Interrogazione Congiu - Ghirra sulla occupazione della Miniera di Antas del gruppo FIAT». (321)

«Interrogazione Atzeni Licio - Cardia - Congiu sulle difficoltà che ostacolano il sorgere della metallurgia dello zinco in Sardegna». (322)

«Interrogazione Peralda - Puddu, con richiesta di risposta scritta, sulla liquidazione del sovraccanone di cui all'art. 53 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative modificazioni (L. 4.12.1956, numero 1377) a favore dei Comuni rivieraschi del Bacino del Coghinas». (323)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. In attesa che si raggiunga un accordo fra i presentatori degli emendamenti all'articolo 4 delle proposte di legge 47 e 50, si passa ad altro punto dell'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali». (54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali», relatore l'onorevole De Magistris per la prima Commissione, l'onorevole Stara per la seconda Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta il Consiglio è stato messo nella spiacevole circostanza di affrontare una discussione intorno ad un provvedimento concernente il personale: spiacevole circostanza poichè il disegno di legge in esame, se è dettato da apprezzabili considerazioni di urgenza e di opportunità funzionale, lede tuttavia alcuni elementi di principio che, soprattutto in questo ultimo periodo, sono stati unanimemente condivisi dall'intera assemblea.

E' a tutti noto che, anche per l'ampliamento dei suoi compiti e di quelli dei Comitati di controllo, l'Assessorato degli enti locali incontra notevoli difficoltà per il limitato numero di dipendenti. E a nessuno può sfuggire il fatto che, dato il particolare compito di natura tecnico-politica che l'Assessorato deve svolgere, il suo personale deve avere particolari doti di puntualità e di precisione derivanti da una notevole esperienza amministrativa.

Comprendiamo dunque l'urgenza di un prov-

vedimento come questo; tuttavia, gradiremmo venisse chiarito, prima di sciogliere le nostre riserve, se con questo provvedimento non si rimettano in discussione, sia pure per un particolare stato di necessità, alcuni principi che anche di recente — come ho già detto — sono stati vigorosamente affermati. Intendo riferirmi all'esigenza di indire concorsi ogniquaivolta si debba procedere ad assunzioni; e vorrei sapere se non si ritenga opportuno, pendente la discussione in Commissione dello stato giuridico del personale, pensare alla sistemazione di quello dell'Assessorato degli enti locali nell'ambito del provvedimento generale.

Noi riconosciamo la necessità e l'urgenza della legge in esame e raccomandiamo, pertanto, vivamente all'onorevole Assessore agli enti locali di darci tutti quei chiarimenti che potrebbero, eventualmente, eliminare le nostre riserve. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Penso sia superfluo ribadire il nostro dissenso sulla situazione che si è venuta a creare nella burocrazia regionale. E' stata presentata al Consiglio la legge sull'organico, abbiamo approvato una legge che regola la situazione dei comandi, e attendiamo ancora dalla Giunta la legge sul trattamento economico del personale. Credo di non svelare nulla di particolarmente segreto dicendo che nella prima Commissione si sono manifestate forti perplessità circa il fatto che la Giunta non abbia fatto seguire all'organico il disegno di legge sul trattamento economico del personale, l'unico strumento per affrontare e risolvere, seriamente e definitivamente, il problema della burocrazia regionale.

Il disegno di legge proposto dal collega Serra fa eccezione anche alle norme già approvate relative ai comandi presso la Regione, e solo come eccezione può essere accolto. Nè dimentichiamo che il collega Serra è di fronte a questi problemi piuttosto prudente ed oculato, e che è previsto un numero limitato di posti. Riconosciamo inoltre che al controllo sugli Enti lo-

cali non può facilmente essere preposto personale non specializzato.

Peraltro, dando il nostro consenso di massima, vogliamo auspicare che nessun altro Assessore prenda lo spunto dall'approvazione di questa eccezione per derogare nuovamente ai principii già fissati.

Ripeto: approviamo questo provvedimento eccezionale, sia perchè ci viene proposto da un collega che sappiamo molto, molto legato al rispetto dei principii giuridici fondamentali che regolano la burocrazia regionale, sia perchè riguarda un limitato numero di dipendenti specializzati, soprattutto di grado alto e preposti alle massime funzioni dell'Assessorato. E' una eccezione, non è la prima, ma vogliamo sia l'ultima. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Gardu. Ne ha facoltà.

GARDU (D.C.). Parlo a nome del Gruppo democratico cristiano per dichiarare che il Gruppo stesso condivide pienamente le ragioni di necessità e di urgenza che hanno indotto l'Assessore Serra a presentare il disegno di legge in esame. Certo, il provvedimento deve essere considerato eccezionale e deve essere approvato soltanto per dar modo all'Assessorato degli enti locali di funzionare il più efficientemente possibile.

Proprio per le ragioni addotte dal collega Zucca, cioè perchè conosciamo la correttezza amministrativa dell'Assessore Serra, possiamo affermare che il provvedimento non sarebbe stato presentato se gravi motivi di necessità e di urgenza non l'avessero imposto. Per queste ragioni, il Gruppo democratico cristiano dà il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. La prima Commissione ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul disegno di legge in esame, perchè si è convinta che l'attività di controllo sugli

atti degli Enti locali e anche l'inizio all'attività di assistenza ai Comuni erano subordinati alla disponibilità di nuovo personale. Il quadro rappresentato alla Commissione dall'Assessore Serra ha convinto pienamente i Commissari che la situazione del personale di carriera direttiva a disposizione dell'Assessorato presso le Commissioni e le direzioni di controllo era veramente difficile e tale da rallentare — in certi casi, impedire — l'attività necessaria.

Il lavoro relativo al controllo sugli atti degli Enti locali richiede una particolare specializzazione e una particolare esperienza, e si è visto anche che non era possibile supplire alle deficienze riscontrate con altro personale già a disposizione della Regione, ma occorreva acquisire elementi dall'unico organismo che avesse dipendenti qualificati e sperimentati: praticamente, dal Ministero dell'interno, e dal Ministero delle finanze per il lavoro di ragioneria. Occorreva, dunque, aprire la valvola del «comando».

Dinanzi a questi fatti, la Commissione ha dovuto riconoscere che non vi era altra possibilità che consentire il comando per le sei unità richieste, poichè di tante unità si ha veramente necessità. Infatti, anche se, in alcuni casi, esiste la copertura in tabella, non si ha la possibilità di fare nuove assunzioni. Vi è poi il caso citato di un dipendente che da otto mesi è gravemente ammalato, il cui posto in organico non può essere ricoperto.

Le norme suggerite dal proponente sono state ritenute idonee e sufficienti a garantire il Consiglio che si sarebbe superato il principio dell'obbligatorietà dei concorsi soltanto per il personale previsto dal disegno di legge, e soltanto in questa contingenza si sarebbe utilizzato l'istituto del comando.

Non ci si è preoccupati eccessivamente del problema della spesa poichè si è riconosciuto che non si può fare a meno di questo nuovo personale. D'altra parte, la spesa non è eccessiva, perchè è relativa a sei persone.

La Commissione, per tali ragioni, propone al Consiglio l'approvazione urgente, rapida, della legge, perchè il controllo sugli atti degli Enti locali, proprio per le deficienze alle quali si

vuole provvedere, difficilmente potrà andare avanti senza il personale richiesto. Sembra assurdo, ma il problema delle ferie all'Assessorato degli enti locali si presenta in modo drammatico! Non si può lasciare un servizio così importante come quello del controllo sugli atti dei Comuni alla mercè del raffreddore d'un impiegato!

Ritengo non vi sia da aggiungere altro perchè il Consiglio approvi la legge presentata dalla Giunta, e, approvandola, dia alla Giunta gli strumenti non soltanto per poter operare attraverso le Sezioni ed i Comitati di controllo, ma anche per poter iniziare l'attività di assistenza nei confronti dei Comuni. Se la Regione farà soltanto il controllo, nulla muterà rispetto alla precedente situazione preautonomistica. Quando l'Assessore agli enti locali illustrava in Commissione la situazione, faceva anche presente che non si era nemmeno potuto far funzionare un ufficio decentrato, ad esempio ad Oristano, perchè non si aveva la possibilità di mandare in quella città un impiegato, neppure saltuariamente.

In questo periodo dell'anno, cioè nell'ultimo periodo utile per l'approvazione dei bilanci, si ha urgenza di avere del personale disponibile per poter aiutare i Comuni, soprattutto quelli minori, a svolgere una corretta attività finanziaria. Se il bilancio di un Comune viene compilato in maniera erronea, l'approvazione di esso risulta assai difficile in sede di controllo, e in caso di rinvio si perde sempre tempo prezioso.

Concludo invitando il Consiglio ad approvare unanimemente il disegno di legge, così come ha fatto la prima Commissione, pur nutrendo alcune perplessità. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore.

STARA (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento anzitutto il dovere veramente gradito e sincero di ringraziare l'onorevole Presidente e l'onorevole Consiglio, che hanno consentito di portare all'ordine del giorno, nonostante la calura estiva, questo disegno di legge, che è giustificato da necessità di assoluta e inderogabile urgenza, come i colleghi che sono intervenuti nella discussione, sia nelle Commissioni sia in questa aula, hanno già messo in evidenza.

Si tratta — come è stato affermato da tutti concordemente e sempre — di far fronte ad un servizio molto delicato e di massima specializzazione e che, conseguentemente, deve essere affidato a persone che abbiano acquisito un buon corredo non soltanto di capacità e di scienza, ma anche di esperienza. Conseguentemente, chi fin dal primo momento organizzò l'Assessorato — il collega Murgia — scelse funzionari di alto rango, che hanno prestato il loro lavoro appassionatamente e con spirito di sacrificio, soprattutto nei primi momenti, per organizzare e per cercare di potenziare l'Assessorato. Sennonchè, come è detto nella relazione al disegno di legge, tre di questi funzionari dovettero allontanarsi, due richiamati dall'Amministrazione di provenienza ed uno per aver vinto un concorso per un posto in una amministrazione locale. Purtroppo, la morte ha ghermito un altro funzionario valoroso, che si interessava delle pratiche relative alle circoscrizioni comunali.

L'apporto di questi funzionari è venuto a mancare proprio quando la possibilità di ottenere personale comandato, col 31 dicembre 1960, era stata chiusa. Si sarebbe potuto ovviare all'inconveniente con lo spostamento all'Assessorato degli enti locali di qualche funzionario dell'Amministrazione regionale. Ma debbo dire che taluni Assessori non potevano privarsi di elementi volenterosi, fattivi e capaci, indispensabili al loro Assessorato. D'altra parte, bisognava pure tener conto non soltanto delle remore nell'approvazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, che è ancora alla prima Commissione e che va considerato con completezza di elementi e con pon-

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

derazione, ma anche del fatto che, come è detto nella relazione — anche a stato giuridico e a trattamento economico e organico definitivo approvato — sarebbe stato comunque difficile trovare del personale dotato di consumata esperienza amministrativa, esperienza che, come è ovvio, un funzionario non può avere all'inizio della carriera.

Mi pare che questo complesso di ragioni giustifici più che mai la necessità del provvedimento in esame, perchè, come ha detto il collega De Magistris, la situazione è veramente tragica. Oggi, per esempio, sono stato costretto ad assentarmi dal Consiglio per sostituire il Presidente supplente della sezione di Cagliari, che è in ferie. A Nuoro non abbiamo un Presidente supplente e abbiamo dovuto designare a questo incarico un funzionario degnissimo, ma che non proviene dalla carriera amministrativa. Sempre a Nuoro, essendo gravemente ammalato il ragioniere capo, abbiamo dovuto mandare in soccorso alcuni ragionieri da Sassari per la cosiddetta stagione dei bilanci. (La Provincia di Nuoro ha ben 100 bilanci da esaminare, tutti nei primi mesi dell'anno). Conseguentemente, la situazione non è tra le più rosee, quando si pensa ancora che l'articolo 7 della legge numero 36 impone (ed è, questa, una delle innovazioni migliori e più appropriate, più consone all'Istituto regionale) all'Assessorato l'obbligo della consulenza e dell'assistenza.

Già altra volta avevo esposto il divisamento dell'Assessorato e della Giunta di aprire immediatamente degli uffici di recapito permanenti ad Oristano, a Lanusei ed a Tempio. Abbiamo reperito i locali, le attrezzature sono pronte, e avremmo già iniziato il lavoro di avvicinamento diretto ai Comuni, ma non l'abbiamo potuto fare per deficienza assoluta di personale. Se qualche volta il personale di ragioneria è andato in missione presso i Comuni per poter sovvenire alle necessità più urgenti, è stato naturalmente con spirito di sacrificio e per necessità inderogabili, dato che soprattutto per la compilazione dei bilanci occorreva vedere *in loco* la situazione per dare i suggerimenti migliori, cosa che è stata fatta quasi dappertutto, ma — ripeto — con sacrificio grave.

Dopo aver visitato gli Enti locali delle Province di Nuoro e Sassari, ho potuto constatare che tutti i Comuni desiderano essere assistiti. Abbiamo dei Comuni letteralmente abbandonati. Ne cito uno per tutti: Escolca, che fino a qualche tempo fa non aveva Segretario comunale (così come non lo aveva Gergei) e per mesi non poté neppure procedere alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale. Bisogna, dunque, almeno per le cose essenziali, cercare di potenziare l'Assessorato degli enti locali, soprattutto quando si tratta di venire incontro alle necessità dei Comuni per adempiere all'obbligo legislativo dell'assistenza e della consulenza.

Come hanno già rilevato i colleghi che sono intervenuti, il disegno di legge non prevede comandi indiscriminati. Si tratta di chiamare al lavoro persone appartenenti a determinati gradi della burocrazia, che possano con la loro capacità, con la loro esperienza, con le loro qualità sopperire ai bisogni dell'organizzazione interna dell'Assessorato, del funzionamento dei Comitati e dare le necessarie assistenze e consulenze.

Mi pare di aver dimostrato la necessità e la urgenza del provvedimento e, ringraziando ancora il Consiglio per la benevola attenzione, confido che questa sia l'ultima volta che la Giunta chiede soccorso, in quanto il Consiglio regionale, ormai investito della materia, dovrà da un momento all'altro decidere sul disegno di legge per il trattamento economico e l'organico del personale e conseguentemente risolvere il problema definitivamente. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MARRAS, Segretario:

Art. 1

Per le esigenze dell'Assessorato agli enti lo-

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

cali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, oltre i contingenti previsti nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, di personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a Consigliere di 1.a classe o a Vice Direttore di ragioneria, da comandarsi, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel numero massimo di 6 unità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo De Magistris. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«Dopo le parole "del Ministero delle finanze di qualifica" aggiungere le parole "non superiore a Ispettore generale o a Direttore di prima classe e..."».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Lo scopo dell'emendamento è di evitare un certo disagio che potrebbe verificarsi tra il personale qualora il comando venisse dato a personale di qualifica superiore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 2

Al personale comandato, di cui al precedente

articolo, viene corrisposta, oltre al trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di appartenenza, l'indennità istituita con l'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, modificata dalla legge regionale 27 luglio 1950, n. 40.

PRESIDENTE. Anche all'articolo 2 è stato presentato un emendamento aggiuntivo De Magistris. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«Alla fine dell'articolo aggiungere "nonchè l'indennità prevista all'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1955, numero 2"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'emendamento ha lo scopo di garantire al personale comandato il beneficio della trasferta previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1955. Se non si richiama quella norma, trattandosi di personale statale, avrebbe applicazione la trasferta normale dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 3

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

onorevole Assessore agli enti locali. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Ritengo che, forse, si debba ora tener conto anche dell'emendamento testè approvato.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Assessore.

Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 4

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:

— Capitolo n. 17 — Imposta di fabbricazione ed imposta sul gas e sulla energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)... L. 20.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

— Capitolo n. 6 — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 maggio 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; artt. 5, 7, 8, L.R. 28 novembre 1957, n. 25; L.R. 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2, 3, L.R.

21 marzo 1959, n. 7; LL.RR. 23 marzo 1960, n. 6, 20 maggio 1960, n. 9, e 23 marzo 1961, n. 7) (spessa fissa ed obbligatoria) L. 16.000.000.

— Capitolo n. 8 — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 1.000.000.

— Capitolo n. 10 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 450.000.

— Capitolo n. 11 — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1957, n. 16, D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, n. 291) L. 2.500.000.

— Capitolo n. 12 — Spese per l'estensione al personale dipendente dalla Amministrazione regionale delle condizioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19) lire 50.000.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

Continuazione della discussione abbinata e approvazione delle proposte di legge: «Provvedimenti per favorire il miglioramento ed il collocamento della produzione lattiero-casearia» (47) e «Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse» (50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione abbinata delle proposte di legge: «Provvedimenti per favorire il miglioramento e il collocamento della produzione lattiero-casearia» e: «Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse».

Come i colleghi ricordano, la seduta di stamane è stata interrotta per consentire che si addivenisse ad un accordo tra i presentatori degli emendamenti all'articolo 4. L'accordo è stato raggiunto ed è stato presentato un emendamento concordato De Magistris - Piero Soggiu - Torrente - Pazzaglia, sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Dettori - Costa così concepito:

«Tale obbligo non è imposto ai proprietari dei terreni che li concedano con un contratto che abbia la durata di almeno nove anni ad affittuari, mezzadri, coloni e soccidari singoli od associati che siano disposti ad eseguire negli stessi terreni opere di trasformazione, avvalendosi anche del contributo di cui all'articolo 1 e, in tale senso, abbiano presentato richiesta documentata agli uffici competenti».

E' stato inoltre presentato, dagli onorevoli De Magistris, Piero Soggiu, Torrente, Elodia Macis e Pazzaglia un emendamento aggiuntivo costituente l'articolo 4 bis di cui do lettura:

«Fino a quando non saranno state approvate le direttive fondamentali della trasformazione da includere nel Piano e nei programmi di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 luglio 1962, numero 588, tale obbligo non è imposto ai proprietari coltivatori diretti».

Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole a entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman-

da di parlare, metto in votazione il primo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il secondo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 5

Le opere da eseguire obbligatoriamente, il tempo concesso per la loro esecuzione, la misura del contributo regionale, che non potrà, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento della spesa preventivata, saranno determinate con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste, previa istruttoria dei competenti organi tecnici.

Ove i proprietari non intendano eseguire le opere di miglioramento fondiario, il decreto indicherà anche l'ente di bonifica o colonizzazione incaricato dell'esecuzione dei lavori e determinerà le modalità di recupero delle somme da porsi a carico dei singoli proprietari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

Emendamento Zucca - Cambosu - Francesco Milia - Pietro Pinna:

«L'articolo è soppresso».

Emendamento sostitutivo totale Torrente - Pietro Pinna - Nioi - Francesco Milia - Prevosto - Lay - Urraci:

«In caso di mancata intesa, se l'opposizione proviene dal contraente non proprietario, la Regione autorizza il proprietario che ha presentato il progetto o il piano di trasformazione fondiaria ad attuarlo. In caso, la misura del contributo regionale non potrà essere superiore al 50 per cento.

Se l'opposizione proviene dal proprietario, la Regione, a norma del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, autorizza un ente di colonizzazione o di sviluppo agricolo a surrogarlo nell'esecuzione del progetto o del piano di trasformazione fondiaria d'intesa con l'altro contraente. Per quanto riguarda la misura del contributo e la sua ripartizione, la proroga del contratto preesistente ed il diritto di rivalsa e di prelazione, valgono anche in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 3 bis».

Emendamento aggiuntivo De Magistris - Casu - Cadeddu - Sassu - Piero Soggiu:

«L'Ente per l'esecuzione dei lavori si avvarrà, di preferenza, degli affittuari, mezzadri, coloni e soccidari già possessori del terreno».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare il suo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare il suo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'emendamento tende a garantire, nei limiti del possibile, che i Consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo, gli enti di riforma agraria, nel caso subentrino al proprietario inadempiente, adibiscano ai lavori di trasformazione chi già è in possesso del fondo, se, naturalmente, ha la capacità di eseguire i lavori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Qual è il parere della Giunta sull'emendamento aggiuntivo?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 6

L'obbligatorietà dell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario non può essere imposta per terreni di proprietà di enti pubblici. L'Assessorato all'agricoltura è però autorizzato a predisporre, assumendo a suo carico l'onere degli studi e della progettazione, tenuto conto delle consuetudini locali, piani per la valorizzazione ed utilizzazione ai fini soprattutto dell'incremento del patrimonio zootecnico, dei predetti terreni ed a stimolare e favorirne, con ogni opportuna iniziativa, l'attuazione.

Agli enti pubblici che intendano eseguire in terre di loro proprietà opere la cui realizzazione assume particolare interesse per gli allevatori operanti nel territorio, può essere concesso un contributo dell'ottanta per cento della spesa ammessa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

Emendamento Prevosto - Pietro Pinna:

«Sopprimere la prima frase fino a "...enti pubblici"».

Emendamento Zucca - Cambosu - Francesco Milia - Pietro Pinna:

«L'articolo 6 è soppresso».

PREVOSTO (P.C.I.). Ritiro l'emendamento.

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

ZUCCA (P.S.I.). Ritiriamo anche il nostro.

PRESIDENTE. Benissimo. Perchè nessuno domanda di parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MARRAS, Segretario:

Art. 7

Quando si tratti di aziende con superficie superiore ai venti ettari, costituite da corpi non inferiori ai cinque ettari, la concessione del maggior contributo è subordinata alla presentazione di un piano aziendale nel quale siano contemplate le opere da eseguirsi, anche in più anni, indicati il carico di bestiame gravante sul fondo e quello che presumibilmente potrà gravarvi quando siano state compiute le opere di trasformazione, e contenute tutte le notizie che dimostrino la utilità e l'economicità delle iniziative che si intendono assumere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MARRAS, Segretario:

Art. 8

Nella concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli la precedenza è data alle richieste presentate da pastori ed allevatori associati che intendano procedere alla utilizzazione e valorizzazione di terreni contigui in forma associativa e che intendano realizzare opere di interesse aziendale od interaziendale su notevoli superfici accorpate.

In questi casi l'Assessorato è autorizzato ad assumere a suo carico l'onere degli studi neces-

sari alla predisposizione del piano aziendale o interaziendale e l'onere della progettazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo De Magistris - Zaccagnini - Latte - Felice Contu - Abis - Sassu - Cadeddu così concepito:

«Aggiungere al secondo comma»... nonchè delle opere relative agli atti legali ed agli adempimenti fiscali per la costituzione di società di gestione delle proprietà terriere da accorpare».

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Poichè l'articolo 8 intende favorire l'accorpamento dei terreni da adibire a pascolo in comune e poichè una delle maniere pratiche per giungere a questo risultato è quella di costituire una società nelle forme idonee per la gestione in comune dei terreni, e ciò comporta notevoli spese, è bene per ciò prevedere un intervento dell'Assessorato. E poichè fra le spese legali, quelle più forti sono quelle relative agli atti di conferimento della proprietà dei singoli alla società da costituire, io gradirei che l'emendamento si intendesse ulteriormente ampliato e dopo l'espressione: «proprietà terriere accorpate», si inserisse la frase: «e per i conferimenti conseguenti».

Una delle spese maggiori — ripeto — è quella relativa ai conferimenti. L'atto notarile già di per sè e gli estratti catastali per la descrizione della consistenza sociale rappresentano la spesa minore rispetto alla spesa relativa ai singoli conferimenti delle quote, soprattutto ai conferimenti delle quote che possano avvenire dopo costituita la società. Ritengo che la spesa non sia, comunque, molto forte per un ente pubblico, mentre sarebbe gravosa per i privati, soprattutto quando si trattasse di piccole particelle di terreno. Una volta costituita, la società è lo strumento più idoneo non soltanto per una gestione comune, ma anche per evitare un ulteriore spezzettamento del terreno, dato che si è proprietari per quote ideali.

Per queste ragioni ritengo che l'emendamento sia da accogliere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Siamo favorevoli allo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento con la modifica proposta dall'onorevole De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MARRAS, *Segretario*:

Titolo II

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire corsi di preparazione o specializzazione professionale specificamente destinati ad allevatori, pastori e tecnici del settore.

Il programma dei corsi, la loro durata, gli istituti, enti od organizzazioni affidatari saranno determinati con decreto dell'Assessore alla agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire uno o più centri permanenti per la formazione delle maestranze addette alla lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici.

Le spese per la gestione dei centri e per la permanenza degli allievi partecipanti ai corsi presso i centri stessi sono a totale carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 10 bis

Per l'affidamento dei corsi di cui all'articolo 9 e per la gestione dei centri di cui all'articolo 10 devono avere la preferenza gli Istituti professionali statali dell'agricoltura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale Lay - Francesco Milia - Prevosto - Pinna Pietro così concepito:

«Sostituire a "gli istituti professionali statali dell'agricoltura" la frase: "le organizzazioni cooperative nazionali legalmente riconosciute"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Prevosto per illustrare questo emendamento.

PREVOSTO (P.C.I.). Questo emendamento si fonda in sostanza sulla valorizzazione delle cooperative e delle organizzazioni dei coltivatori. Se cominciamo già con questa legge ad attribuire ad altri enti, che non siano le cooperative, la gestione dei corsi di addestramento e qualificazione, evidentemente siamo orientati a non dare fiducia alle dette organizzazioni coo-

perativistiche, mentre invece dobbiamo in tutti i modi aiutarle e incoraggiarle, soprattutto in vista del Piano di rinascita. Questo è lo scopo del nostro emendamento, che ritengo possa essere accettato dal Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Ritengo che, data la esistenza di Istituti professionali, non sia il caso di chiamare in causa le cooperative. Non credo sia utile affidare i corsi e i centri a troppe organizzazioni. Ciò sarebbe troppo dispersivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta ritiene che questo emendamento non possa essere accolto. E non per sfiducia verso le organizzazioni della cooperazione — una sfiducia, diciamo, pregiudiziale —, ma perchè dobbiamo tener sempre presente lo scopo ed il fine dei corsi in questione. Si tratta di corsi di preparazione e di specializzazione professionale specificamente destinati ad allevatori ed a pastori (quadri esecutivi) ed anche a tecnici del settore, cioè periti agrari e laureati in agraria.

L'organizzazione dei corsi, pertanto, deve disporre di un serio corpo insegnante, oltre che di attrezzature didattiche e scientifiche. Le organizzazioni cooperative, dunque, dovrebbero reperire questo corpo insegnante e queste attrezzature. Ora, io sono, per mio conto, dell'avviso che sia difficile per gli stessi istituti professionali, che si stanno facendo in questi anni un po' le ossa, in Sardegna e nel resto del Paese, perchè sono istituti nuovi, organizzare questi corsi per tecnici del settore. Forse in grado di organizzare corsi per tecnici del settore è la facoltà di agraria. Mi pare, dunque, che dobbiamo escludere le organizzazioni cooperative, delle quali conosciamo la capacità, in certo modo, limitata.

Se col passare del tempo le organizzazioni cooperative riusciranno a darsi una organizzazione efficiente, che possa tranquillizzarci sulla

capacità di gestire dei corsi, niente vieterà all'Amministrazione regionale di tenerne conto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MARRAS, *Segretario*:

Titolo III

Art. 11

L'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, a concedere contributi fino alla misura massima dell'ottanta per cento a favore di cooperative di produttori agricoli che intendano ampliare gli stabilimenti caseari o ammodernarne e completarne le attrezzature, o costruire nuovi stabilimenti in territori dell'Isola nei quali, in rapporto all'entità del patrimonio zootecnico ed ai prevedibili incrementi, ne sia accertata e riconosciuta la necessità.

Il contributo è sempre concesso nella misura massima dell'ottanta per cento quando i progetti di ammodernamento o completamento degli impianti prevedano l'installazione di attrezzature che permettano la più igienica lavorazione e la tipizzazione del prodotto o la produzione di tipi di formaggio che trovino più facile e remunerativo collocamento sui mercati isolani ed extraisolani.

E' ammessa l'integrazione, fino alla misura prevista dal presente articolo, dei contributi concessi, per il raggiungimento degli stessi scopi, dallo Stato o da altri enti.

Nulla è innovato della procedura prevista, per la concessione dei contributi e delle integrazioni, dalla legge 9 novembre 1950, n. 47.

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

Alle cooperative che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il decreto di concessione, e ove non sia ancora intervenuta la liquidazione del sussidio, è estesa l'integrazione del maggior contributo previsto al 1.º comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MARRAS, Segretario:

Art. 12

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese occorrenti per la costruzione di impianti di interesse regionale per la salagione, la stagionatura e la migliore conservazione dei prodotti caseari.

Gli impianti potranno essere gestiti direttamente dalla Amministrazione regionale, attraverso istituti o enti da essa controllati, o da consorzi di cooperative di produttori o da singole cooperative che siano in grado di fornire le idonee garanzie.

Gli impianti potranno anche essere ceduti al consorzio o alla cooperativa affidatari, trascorso un periodo di almeno dieci anni dalla data di inizio effettivo della attività, previo pagamento, in una unica soluzione o in più annualità, di una somma che sarà determinata al momento della cessione e che non potrà comunque essere superiore al venti per cento del valore di costruzione degli impianti.

L'Assessore all'agricoltura e foreste stabilirà con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Francesco Milia - Prevosto del seguente tenore:

«Sostituire il secondo comma con "gli im-

pianti saranno affidati in gestione a consorzi di cooperative di produttori o a singole cooperative che siano in grado di fornire idonee garanzie"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Prevosto per illustrare questo emendamento.

PREVOSTO (P.C.I.). Le ragioni di questo emendamento, sostanzialmente, signor Presidente, sono quelle fatte presenti poc'anzi nell'illustrare analogo emendamento all'articolo 10 bis. L'argomentazione contraria dell'onorevole Dettori su quell'emendamento poteva avere qualche validità, perchè le cooperative possono non avere un'attrezzatura adeguata per corsi professionali; ma le stesse cooperative sono ben in grado di gestire caseifici, caciare, stabilimenti per la conservazione dei prodotti della zootecnia. In Sardegna esistono latterie sociali moderne, attrezzate, dirette bene, e l'affidare alle cooperative nuovi compiti rappresenterebbe un incoraggiamento a sviluppare la cooperazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Indubbiamente il parere esposto dallo onorevole Prevosto ed il contenuto dell'emendamento all'articolo 12 sono, come dire?, suggestivi. Noi vorremmo davvero che ci fossero consorzi e cooperative in grado di fornire tutte le garanzie per la gestione degli stabilimenti di conservazione, di salagione, di stagionatura. Ora, l'Amministrazione regionale, se queste garanzie fossero sicure, non avrebbe alcun interesse ad assumere su di sé l'onere della gestione. Lasciare tuttavia aperta la porta ad un'assunzione diretta della gestione, credo sia cosa saggia: potremmo domani creare uno stabilimento di conservazione e non trovare chi lo gestisca. Infatti, se stabilissimo un principio preferenziale per le cooperative, potremmo non trovare l'organizzazione capace di gestire un grosso complesso...

TORRENTE (P.C.I.). Le stesse difficoltà si possono trovare con gli enti e con gli istituti!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MARRAS, Segretario:

Art. 13

L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli sulla gestione degli impianti per accertarne la rispondenza alle norme del decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo. I controlli sono esercitati da funzionari dell'Amministrazione regionale all'uopo delegati dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

L'Amministrazione regionale ha altresì facoltà di revocare l'affidamento della gestione al consorzio od alla cooperativa che non si attenano alle norme di cui al precedente articolo e impediscano od ostacolino l'esercizio dei controlli che l'Amministrazione riterrà di disporre.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MARRAS, Segretario:

Art. 14

L'Amministrazione regionale assume a suo carico la differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello da porre a carico di pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, per la concessione di prestiti di cui all'art. 2,

nn. 1, 3 e 4b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ad un tasso non superiore al 2 per cento.

I prestiti concessi in applicazione delle norme del presente articolo sono assistiti da garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale fino ad un ammontare complessivo dell'80 per cento delle perdite accertate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 bis.

MARRAS, Segretario:

Art. 14 bis

E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda, presso il Banco di Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione, a pastori ed allevatori associati di cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all'art. 2, nn. 1, 3 e 4b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

PRESIDENTE. A questo articolo 14 bis sono stati proposti due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo Costa - Dettori:

«E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda, presso il Banco di Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione, da effettuarsi dallo stesso Banco, a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all'art. 2, nn. 1, 3, 4b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760».

Emendamento sostitutivo Cadeddu - Cara - Macis Elodia:

«E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione, presso uno o più istituti autoriz-

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

zati all'esercizio del credito agrario in Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione a pastori ed allevatori in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all'articolo 2, nn. 1, 3 e 4b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Cadeddu. Ne ha facoltà.

CADEDDU (D.C.). Signor Presidente, mi permetto di chiedere che il nostro emendamento venga messo in votazione prima dell'emendamento Costa - Dettori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per illustrare il suo emendamento.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. La differenza sostanziale tra l'emendamento Cadeddu e l'emendamento della Giunta consiste solo nella scelta dell'istituto presso il quale deve essere creato il fondo. Noi, col nostro emendamento, abbiamo rispettato integralmente l'orientamento della Commissione e ci siamo preoccupati esclusivamente di formulare l'articolo diversamente per evitare di perdere i vantaggi concessi sul credito agrario. Secondo il testo della Commissione, sembra che a gestire il fondo, ad erogare i prestiti, sia la Regione. Dal nostro emendamento, invece, risulta chiaramente che i prestiti debbono essere erogati dal Banco di Sardegna, e ciò per non perdere tutte le agevolazioni del credito agrario.

La questione che, invece, fa il collega Cadeddu è un'altra. Sostiene il collega Cadeddu, col suo emendamento, che il fondo, anziché presso il solo Banco di Sardegna, dovrebbe poter essere costituito presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

La Giunta accetta l'emendamento Cadeddu, ma con questo non vuole disconoscere le benemeritenze del Banco di Sardegna; tutt'altro. Noi consideriamo questo istituto come la nostra banca e pensiamo che nei limiti dei nostri interessi esso debba essere agevolato.

Secondo il collega Cadeddu, sarebbe dannoso costringere la Giunta a depositare il fondo presso un solo istituto di credito, e la soluzione Cadeddu porterebbe indubbiamente dei vantaggi all'Amministrazione. Accettiamo perciò lo emendamento Cadeddu, ma riteniamo necessario precisare che ciò non deve suonare disconoscimento dei meriti del Banco di Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che fra i due emendamenti sia senz'altro da preferire quello Cadeddu - Cara - Elodia Macis.

Esso ha il pregio di non specificare l'istituto di credito cui deve essere affidato il fondo. Ciò naturalmente non significa dichiarazione di guerra al Banco di Sardegna. Anzi, noi riconosciamo che il Banco di Sardegna ha un'organizzazione capillare che, per la utilizzazione di questa legge, si rende indispensabile. Non troviamo opportuno, però, indicare in legge il Banco di Sardegna come unico istituto autorizzato alla gestione del fondo. E' bene lasciare all'Amministrazione regionale la facoltà di stipulare convenzioni con gli istituti che offrano migliori condizioni.

Il secondo motivo per cui a noi sembra da preferire la dizione dell'emendamento Cadeddu sta nel fatto che questo lascia del tutto impregiudicate anche certe questioni che riguardano la gestione del fondo. A noi non sembra si possa accettare, anzi non accettiamo senz'altro l'affermazione secondo la quale la concessione dei prestiti sia da effettuarsi dallo stesso Banco. Secondo noi, questo principio non può essere accettato. In definitiva, onorevoli colleghi, noi andiamo ad istituire un fondo di rotazione a vantaggio di una categoria sociale che ha bisogno di comprensione e aiuti, comprensione e aiuti che possono venire soltanto da un organismo politico, in questo caso dalla Regione, e non da una banca che, nel concedere i mutui, non farà altro che attenersi a criteri rigorosamente commerciali. Il fondo, a

questo modo, potrebbe non giungere a beneficio della grande massa dei pastori.

Concludendo: a noi pare più opportuno che venga approvato l'emendamento sostitutivo Cadeddu - Cara - Elodia Macis.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Sulla prima parte dell'intervento dell'onorevole Sanna io mi dichiaro completamente d'accordo, aggiungendo un'osservazione che attiene all'emendamento Cadeddu. Questo è veramente sostitutivo, mentre l'emendamento dei colleghi Costa e Dettori è sostanzialmente aggiuntivo. La precedenza, dunque, deve essere data all'emendamento Cadeddu.

Sulla questione di merito, sulla concessione del fondo di rotazione debbo dire che essa ha il suo fondamento nell'esigenza di superare la incompetenza della Regione in materia di legislazione bancaria. Noi non possiamo modificare certi criteri che il cartello bancario segue nella concessione dei crediti, ed abbiamo perciò pensato di aggirare l'ostacolo con un fondo della Regione. Ma, se questo fondo mettiamo a disposizione delle banche, non soltanto per l'istruttoria delle pratiche, ma anche per le decisioni, gli ostacoli si ripresentano sotto altre forme.

Anni fa abbiamo nominato dei rappresentanti della Regione presso il Banco di Sardegna per la gestione di un fondo previsto da una legge regionale, e in Consiglio, ripetutamente, sono state avanzate aspre critiche a proposito delle decisioni del Banco di Sardegna; a proposito di quella legge, se non mi sbaglio la numero 9, si ebbe persino una grossa polemica sui giornali.

Non mi sembra, dunque, opportuno che, dopo aver fatto uno sforzo per creare un fondo di due miliardi a disposizione dei pastori, poi si lasci decidere al Banco di Sardegna sui criteri da seguire nella erogazione dei mutui. Capisco che la Regione, assumendosi il compito di decidere, dovrà sopportarne l'onere, però questa soluzione presenta vantaggi di ordine politico.

La Regione può decidere con criteri politici

e può far funzionare il fondo come un elemento di riserva per i casi in cui le banche non concedano crediti per mancanza di sufficienti garanzie immobiliari. A contadini non proprietari, per esempio, a pastori non proprietari la Regione può sovvenire, accordando fiducia. Lo stesso criterio la Regione usa per gli artigiani, con grande soddisfazione della categoria. Riteniamo che l'Assessore all'agricoltura possa benissimo, di concerto con l'Assessore alle finanze, permettere al Presidente della Giunta di emettere i necessari decreti.

Pregherei pertanto i colleghi Costa e Dettori di accettare l'emendamento Cadeddu, che ha un valore sostanziale, non formale. Vogliamo dare uno strumento politico in mano alla Regione per attuare una certa politica fra i pastori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Assessore alle finanze. Ne ha facoltà.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Ripeto che la Giunta accetta l'emendamento Cadeddu. Quanto alla sostanza dell'emendamento presentato dalla Giunta sono costretto ad insistere. Noi dobbiamo far figurare in legge un istituto di credito o, secondo l'emendamento Cadeddu, più istituti di credito. Ma se noi, onorevole Torrente, non seguiamo questo criterio, facciamo perdere ai produttori i vantaggi che derivano dal credito agrario e li poniamo nelle condizioni di avvalersi dal credito ordinario. D'altro canto, non si può accollare alla Regione la differenza che passa tra il costo del credito agrario e il costo del credito ordinario.

TORRENTE (P.C.I.). I prestiti della Regione si concedono al due per cento.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Ma che significa? Esiste una legislazione del credito agrario ed a quella dobbiamo attenerci. Non possiamo modificare la legislazione sul credito agrario. Pertanto, autorizzati ad erogare i fondi agli agricoltori, alle condizioni particolari previste dal credito agrario, devono essere istituiti od enti autorizzati ad esercitare il cre-

dito agrario stesso. La Regione Sarda non è un istituto nè ente autorizzato ad esercitare il credito agrario.

Qui stanno le ragioni dell'emendamento della Giunta: si vuole evitare di far perdere i vantaggi che concede la legge sul credito agrario ai produttori che richiederanno i mutui. Debbo, dunque, insistere sull'emendamento della Giunta, con la modifica che adesso apporta l'emendamento Cadeddu. Non si può derogare alla legislazione nazionale sul credito agrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, comprendo le ragioni che ha esposto or ora il collega Costa, ma a me non pare che nell'emendamento Cadeddu vi siano elementi che possano dirsi contrastanti con la legislazione sul credito agrario. Il collega Cadeddu, praticamente, non dice che debba essere la Regione a concedere i mutui; però non afferma che la concessione dei prestiti debba essere effettuata dalle banche. Ecco il punto. Se approviamo l'emendamento Cadeddu, tuttavia, nessuno potrà dire che vogliamo violare la legislazione sul credito agrario. In sede di convenzione, chi vieterà di stabilire alcune clausole per cui il parere della Regione, per esempio, sulla concessione di mutui dovrà essere concretamente determinante ai fini della gestione del fondo?

Secondo me, l'emendamento Cadeddu può essere accettato integralmente.

PRESIDENTE. Ha ancora domandato di parlare per un chiarimento l'onorevole Assessore alle finanze. Ne ha facoltà.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Evidentemente oggi non riesco a spiegarmi. Abbia pazienza, signor Presidente. La preoccupazione che ha mosso l'onorevole Cadeddu a presentare il suo emendamento è quella di evitare che il fondo debba essere istituito soltanto presso il Banco di Sardegna, e su questo punto siamo d'accordo. Ma noi abbiamo consapevolmente apportato un'altra modifica al testo della Com-

missione, per evitare di incorrere in quegli inconvenienti cui io prima ho accennato.

Sosteniamo, dunque, il nostro emendamento, pur accettando quello Cadeddu. Nel testo della Commissione è necessario introdurre l'aggiunta che noi proponiamo per far formalmente figurare le banche come erogatrici dei crediti e non la Regione.

PRESIDENTE. Sarebbe forse opportuno ritirare i due emendamenti e presentarne un terzo concordato.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Non si possono ritirare. Si devono votare insieme.

PRESIDENTE. Debbo avvertire che l'approvazione dell'emendamento Cadeddu farebbe cadere l'emendamento Costa. Ecco perchè ho suggerito di elaborare un emendamento concordato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, la questione è troppo importante perchè si possa accedere ad una procedura che è sempre eccezionale nel nostro Consiglio. Io dichiaro che se i colleghi Cadeddu, Cara ed Elodia Macis ritireranno il loro emendamento, noi lo faremmo nostro e ne chiederemo la votazione a termini di Regolamento.

PRESIDENTE. Chiunque presenta emendamenti può sempre ritirarli. Gli emendamenti presentati possono essere sostituiti da altri successivamente, purchè abbiano tre firme. Nell'ordine della votazione stiamo procedendo secondo le norme dell'articolo 80 del Regolamento. Ora mi spieghi, onorevole Torrente, che valore ha il suo riferimento al Regolamento.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, quando in sede di discussione si modificano emendamenti già presentati, ciò deve avvenire con l'accordo del Consiglio. Io la pregavo di voler mettere in votazione l'emendamento Cadeddu, perchè la sua fusione con l'emendamento Costa ne snaturerebbe il senso. La votazione

sull'emendamento Cadeddu è decisiva, perchè la sua approvazione farebbe cadere l'altro emendamento. Questo è il punto della questione.

PRESIDENTE. Proprio perchè mi sono preoccupato della sostanza, oltre che della forma, ho suggerito la presentazione di un terzo emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). A parte la questione procedurale, c'è ancora una questione di sostanza da approfondire. L'approvazione dell'emendamento Costa - Dettori significherebbe far perdere qualsiasi valore al fondo di rotazione. Non riesco a capire quale differenza vi sia tra il fondo di rotazione e il prestito di esercizio normale che si usa quando la concessione viene fatta, anzichè dalla Regione, dal Banco di Sardegna. Poichè noi, già dall'inizio, sia in Commissione che in Consiglio, abbiamo detto che al fondo di rotazione attribuiamo la massima importanza, perchè dà la possibilità di accedere al credito anche alle piccole aziende, ora dovremmo cominciare a rivedere i giudizi espressi sull'intero provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Si sono fatte due questioni. La prima riguarda gli istituti presso i quali deve essere costituito il fondo di rotazione. E su ciò la Giunta, con l'intervento dell'Assessore Costa, ha già espresso il suo parere. L'altra questione riguarda, invece, chi debba gestire il fondo di rotazione, se l'istituto presso il quale il fondo verrà costituito ovvero l'Assessore all'agricoltura, che emette i decreti di concerto con lo Assessore alle finanze. Quando abbiamo presentato, il collega Costa ed io, l'emendamento, non avevamo evidentemente preoccupazioni di alcun genere, non ci ponevamo, cioè, il problema di limitare la concessione dei crediti o di concederli secondo rigidi criteri bancari. A questo proposito sorge una questione che ci sembra

abbastanza importante e che ci è stata rappresentata dai nostri uffici.

Il credito agrario, oggi, gode di agevolazioni fiscali particolarmente rilevanti, ampliate anche di recente dalla legge sul Piano verde, per la quale la tassa sulle cambiali è portata addirittura allo 0,10 per cento. Se dunque i mutui vengono concessi dagli istituti di credito agrario, quella disposizione si applica; se vengono concessi dalla Regione, riteniamo, invece, non possa applicarsi. Ed abbiamo ragione di ritenere che la norma non possa essere applicata, dato che già altre volte sono sorte questioni sulla possibilità di estendere agevolazioni fiscali su interventi fatti dalla Regione.

I colleghi si preoccupano del fatto che, se sarà il comitato esecutivo di una banca a gestire il fondo di rotazione, la concessione del credito sarà estremamente limitata. Noi crediamo di dover rispondere con una considerazione di ordine molto pratico. L'istituto istruisce le domande e le passa, accompagnate da un suo parere, all'Assessorato dell'agricoltura o all'Assessorato delle finanze. Se il parere è favorevole, allora la procedura viene senz'altro avviata e si emette decreto. Se il parere non è favorevole, i casi possono essere due: o l'Assessorato accoglie il parere della banca o fa una istruttoria per suo conto, e non sempre l'Assessorato ha i mezzi per far ciò. Se, invece, i rappresentanti della Regione fanno parte del comitato esecutivo, cioè dell'organismo che chiude la istruttoria compiuta dalla banca, si ha una presenza di funzionari con precisi indirizzi, con precise direttive, che vagliano tutte le domande e che, se non vi sono ragioni sostanziali che sconsigliano la concessione dei mutui, impegnano il comitato esecutivo a concederli. Io credo che ci sia di conforto un esempio molto attuale, cioè l'esempio del fondo per l'assestamento... (*Interruzione del consigliere Torrente*). Onorevole Torrente, potrei citare dati pressochè esatti. Il comitato esecutivo ha sempre accettato le conclusioni dei nostri uffici, degli Ispettorati agrari. Se qualche volta i membri del comitato esecutivo tendono ad escludere qualcuno dal beneficio dell'assestamento, i rappresentanti degli Assessorati delle finanze, del-

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

la rinascita e dell'agricoltura pongono con chiarezza l'esigenza opposta, che viene normalmente soddisfatta.

Ora, è evidente che con questo sistema snelliamo anche di molto la procedura. Tutta l'istruttoria è chiusa dalla banca e la banca stessa fa il decreto di concessione. Un decreto regionale, invece, potrebbe creare altre complicazioni. O prendiamo per buone le decisioni della banca, o dobbiamo, con nostri organi, condurre le istruttorie e ciò non sarebbe sempre facile.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un nuovo emendamento Costa - Dettori - Cadeddu - Elodia Macis - Cara formulato in questi termini:

«E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione da effettuarsi dalle stesse banche a pastori ed allevatori associati, cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi operanti in Sardegna dei prestiti di cui all'articolo 2 numeri 1, 3 e 4 b della legge 5 luglio 1928, numero 1760».

Domando ai presentatori dell'emendamento Cadeddu - Cara - Elodia Macis se intendono mantenerlo.

CADEDU (D.C.). Siamo d'accordo con i colleghi Costa e Dettori sul nuovo emendamento. Pertanto ritiriamo il primo.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, i colleghi Prevosto, Nioi ed io lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento Cadeddu - Cara - Elodia Macis diventa emendamento Torrente - Prevosto - Nioi. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadeddu. Ne ha facoltà.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, io vorrei dire ai colleghi che han fatto proprio lo emendamento che testè abbiamo ritirato, che

praticamente in esso non c'è niente di nuovo. Con l'emendamento concordato, invece, facciamo economizzare alla Regione svariati milioni. Abbiamo la garanzia che con la presenza nel comitato che esamina le pratiche dei funzionari degli Assessorati, sarà snellita la procedura che viene espletata dall'istituto di credito autorizzato. Può capitare che nel giro di pochissimi giorni i pastori e le cooperative possano ottenere i fondi richiesti.

Invito tutti i colleghi ad approvare l'emendamento concordato. In sede di regolamento, la Giunta potrà essere ancora più dura e più precisa con le banche, che, in definitiva, stanno utilizzando fondi regionali con il controllo di nostri rappresentanti, di nostri funzionari. Se le cose non dovessero andar bene, si potrebbero sempre apportare modifiche. Io sono convinto, comunque, che la formulazione dello emendamento concordato potrebbe dare i migliori risultati.

LAY (P.C.I.). «Potrebbe»!

CADEDU (D.C.). Onorevole Lay, tutto è possibile.

LAY (P.C.I.). E' tutto relativo, no?

CADEDU (D.C.). No, diceva anche Einstein: l'ha mai sentito nominare, onorevole Lay? Ora, io chiedo ai colleghi Torrente e Nioi di ritirare l'emendamento, per rendere il provvedimento di più facile e rapida applicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impressione che il Gruppo socialista ha ricavato dalla discussione sull'articolo 14 bis è che la Giunta sottovaluti l'importanza dell'argomento in esame. Ha iniziato il collega Costa richiamando le regole fisse relative al credito agrario. L'onorevole Dettori, più modestamente, ha parlato delle agevolazioni fiscali che andrebbero perse, se il fondo, anzichè con criteri bancari, dovesse essere, come deve es-

sere, gestito con altri criteri. In effetti, considerando l'emendamento della maggioranza, si dovrebbe arrivare all'amara constatazione che si vogliono dare due miliardi al Banco di Sardegna, il quale già non sa come impegnare i propri fondi, tanto che ha istituito depositi fruttiferi presso le banche di credito ordinario. Come ricompensa, la Regione avrebbe la possibilità di inserire tre degnissimi rappresentanti di tre degnissimi Assessorati nel comitato esecutivo incaricato della gestione del fondo. Bella conquista politica! A tanto si riduce il famoso fondo di rotazione della sua legge, onorevole Dettori, anzi della legge che lei ha elaborato e che ha passato per competenza al Gruppo democristiano?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Onorevole Zucca, lei sa che la legge non è mia.

ZUCCA (P.S.I.). Iniziamo dunque un procedimento per disconoscimento di paternità!

Sarebbe proprio una grande conquista affidare i fondi ad un banco che non sa amministrare i propri, che ha perso un miliardo e mezzo a Genova finanziando imbrogliatori di ogni parte d'Italia e rifiuta ancora oggi ai nostri agricoltori i mutui per l'assestamento delle loro aziende! Giorni or sono ho dovuto fare lettere di raccomandazione per agricoltori che si sono visti rifiutare — da questi vostri comitati esecutivi, da questi funzionari che contano meno di niente — i mutui di assestamento dal Banco di Sardegna, che voi ci citate ogni tanto come grande benemerito dell'Isola e che, invece, ha amministrato con criteri indegni di una nazione civile.

Qui è in giuoco, signori miei, tutto il provvedimento. Il fondo di rotazione dovrà essere gestito, egregio Assessore, non mi interessa la forma, sotto la responsabilità politica della Giunta, che risponde dinanzi al Consiglio, non di due o tre burocrati che non ci interessa chi siano. E' ora di finirla col gravare il bilancio della Regione di oneri che si rivelano sempre inutili. Affidare in legge la gestione del fondo ad una banca significa fissare una norma che

non potrà certo essere modificata nella convenzione. A noi non interessa la forma, ma la sostanza, e la sostanza è che, signori della Giunta, pur di non assumere la responsabilità politica di gestire con nuovi criteri un fondo a favore dei pastori e degli allevatori, voi vi rifugiate, come sempre avete fatto, nelle braccia di alcuni burocrati, che poi non possono rispondere di fronte al Consiglio del loro operato.

Non si pone, dunque, una questione di tecnica del credito agrario. Abbiate, voi, il coraggio di amministrare il fondo. Trovate la forma, ma salvate la sostanza.

La legge, col nuovo emendamento diventa un'altra e ciascun Gruppo, naturalmente, assumerà la sua responsabilità in rapporto ai nuovi criteri che si vogliono introdurre.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Il calore che il collega Zucca ha messo nella discussione è stato un po' eccessivo, posto che la responsabilità politica dell'operato dei tre funzionari spetta pur sempre alla Giunta. Detto questo, a me pare che la questione nasca soltanto nella ipotesi del diniego, da parte delle banche, di concessione dei prestiti. Basta dunque stabilire, nella convenzione con l'istituto o gli istituti di credito, una clausola per la quale il diniego di concessione non possa essere deciso senza il consenso dei nostri rappresentanti: basta questo perchè l'intera responsabilità politica ricada sulla Regione. Quando si affronta un problema serenamente, si riesce a trovare la soluzione, perchè è vero quello che l'Assessore Costa ha detto: occorre che, formalmente, la gestione del fondo sia affidata ad un istituto di credito.

«Fatto fesso» — scusatemi — l'erario italiano, che non incasserebbe la tassa di bollo sulle cambiali nella misura normale, speriamo di raggiungere lo scopo di non escludere alcun pastore o alcuna cooperativa dalla concessione del credito, almeno quando ragioni di umanità o politiche portano a concederlo. Bisogna evitare che le istanze siano esaminate dagli isti-

tuti di credito con le normali norme e criteri, che finiscono per causare il diniego dei mutui a chi ne ha bisogno, per le garanzie eccessive, e invece la concessione a chi non ne ha bisogno. Se riusciamo ad evitare ciò — e ritengo che si possa evitare sancendo nella convenzione tra la Regione e gli istituti di credito che il diniego di concessione deve essere conforme al parere espresso dai tre rappresentanti regionali — spetterà alla Giunta la responsabilità politica dei provvedimenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Torrente - Prevosto - Nioi. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Costa - Dettori - Cadeddu - Elodia Macis - Cara. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *ter*.

MARRAS, Segretario:

Art. 14 *ter*

Per la concessione dei prestiti di cui al precedente articolo 14 *bis*, il tasso d'interesse a carico del mutuatario, non potrà essere superiore al 2 per cento, al lordo di diritti di commissione e spese accessorie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *quater*.

MARRAS, Segretario:

Art. 14 *quater*

Le domande di prestito dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, incaricato della

gestione del fondo di cui all'art. 14 *bis*, il quale trasmetterà entro 20 giorni le domande istruite all'Assessore all'agricoltura e foreste che deciderà sulla concessione, con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Costa - Dettori. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

«Le domande di prestito devono essere presentate al Banco di Sardegna, incaricato della gestione del fondo di cui all'art. 14 *bis*. Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti dello stesso banco, integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all'agricoltura e foreste, alle finanze ed alla rinascita».

PRESIDENTE. Naturalmente, in base alla votazione già avvenuta, le parole «Banco di Sardegna» si intendono sostituite con l'espressione «istituti di credito autorizzati al credito agrario in Sardegna».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per illustrare l'emendamento.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Credo sia inutile illustrarlo perchè i motivi che ci hanno consigliato alcune aggiunte modestissime al testo della Commissione tendono sempre ad evitare di perdere le agevolazioni fiscali previste per il credito agrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Noi voteremo contro in coerenza con quanto abbiamo affermato per l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Il testo dovrebbe

be essere coordinato con quello dell'articolo approvato precedentemente.

PRESIDENTE. D'accordo. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione lo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *quinquies*.

MARRAS, Segretario:

Art. 14 *quinquies*

L'Assessore alle finanze, di concerto con lo Assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzato a stipulare con il Banco di Sardegna, incaricato della gestione del fondo di cui all'art. 14 *bis*, apposita convenzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MARRAS, Segretario:

Art. 15

L'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21, è sostituito dal seguente:

«La quota di interessi da porre a carico del mutuatario non deve essere superiore al 2 per cento in ragione di anno».

Il concorso dell'Amministrazione regionale è ragguagliato alla differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito autorizzati, al netto dell'eventuale concorso dello Stato o di altri Enti, ed il tasso di interesse indicato al comma precedente.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare in senso conforme alle norme del presente articolo il regolamento di attuazione della citata legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MARRAS, Segretario:

Art. 16

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi, fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese sostenute per l'organizzazione delle vendite nei mercati della penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini, ed in particolare dei prodotti derivanti dal latte ovino, organizzate da ditte di comprovata capacità e serietà.

Ove manchi l'iniziativa dei consorzi o delle cooperative l'Amministrazione regionale potrà provvedere direttamente, o attraverso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna, o con il ricorso ad organizzazioni particolarmente qualificate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MARRAS, Segretario:

Art. 17

La concessione dei contributi e del concorso sugli interessi a favore di cooperative di allevatori e pastori e loro consorzi previsti dai precedenti articoli nonchè l'affidamento della gestione degli impianti, di conservazione del prodotto costruiti dall'Amministrazione regionale, sono subordinati all'utilizzazione in proprio, senza cessione anche temporanea a terzi, degli impianti ed all'accettazione da parte delle cooperative e consorzi interessati, delle direttive che

«con lo stanziamento di 2 miliardi» — non sia in contrasto con la norma precedentemente sancita, che dice «sino a due miliardi». Si potrebbe introdurre una modifica per rendere eguali le due formulazioni.

PRESIDENTE. D'accordo. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione lo emendamento con la modifica proposta dall'onorevole De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MARRAS, Segretario:

Art. 20

Le spese previste per l'applicazione degli artt. 1, 2, 6 e 8 della presente legge faranno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi; le spese previste dagli artt. 9 e 10 faranno carico al cap. 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi; le spese previste dall'art. 11 faranno carico al cap. 175 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Le spese previste per l'applicazione dell'art. 12 faranno capo al cap. 175 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962, a favore del quale è stornata la somma di L. 20.000.000 dal cap. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962; le spese previste per l'applicazione dell'art. 14 faranno capo al cap. 178 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962, a favore del quale è previsto lo storno di L. 50.000.000 dal cap. 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 e di L. 50.000.000 dal cap. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 ed al capitolo corrispondente dei bilanci successivi; le spese previste per l'applicazione dell'art. 15 faranno carico al cap. 196 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1962 ed al capitolo corrispondente dei bilanci successivi; le spe-

se previste per l'applicazione dell'art. 16 faranno carico al cap. 175 *ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962, a favore del quale è stornata la somma di L. 20.000.000 dal cap. 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 ed al capitolo corrispondente dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Costa - Dettori. Se ne dia lettura.

MARRAS, Segretario:

«Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 sono istituiti i seguenti capitoli:

— cap. 175 *bis* — Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini.

— cap. 178 *bis* — Spese per la parziale assunzione dell'onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:

— cap. 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21) L. 40.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— cap. 163 — Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna (L.R. 18 maggio 1960, n. 10) L. 50.000.000

— cap. 179 — Somma da versare annualmente al conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell'ulivo (L.R. 31 gen-

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

naio 1957, n. 1)

L. 50.000.000

in aumento:

— cap. 175 — Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L.R. 9 novembre 1950, n. 47)

L. 20.000.000

— cap. 175 bis — Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini

L. 20.000.000

— cap. 178 bis — Spese per la parziale assunzione dell'onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna

L. 100.000.000

Le spese previste per l'applicazione degli artt. 1, 2, 6 e 8 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 ed al capitolo ad esso corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli artt. 9 e 10 fanno carico al capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli artt. 11 e 12 fanno carico al capitolo n. 175 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio ed a quello corrispondente dei bilanci successivi; quelle previste dall'art. 14 fanno carico al capitolo n. 178 bis dello stato di previsione ed a quello corrispondente dei bilanci successivi; quelle previste dall'art. 15 fanno carico al capitolo n. 196 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed a quello corrispondente dei bilanci successivi; quelle previste dall'art. 16 fanno carico al capitolo n. 175 bis del medesimo stato di previsione ed a quello ad esso corrispondente dei bilanci successivi».

PRESIDENTE. E' stato anche presentato un

emendamento soppressivo parziale Elodia Macis - Pettinau - Giagu - Sanna - Pernis - Pazzaglia così concepito:

«Nell'ultimo comma sopprimere l'ultimo periodo (dalle parole "le spese previste per l'applicazione dell'articolo 16")».

Vorrei ora sapere se questo emendamento si riferisce al testo della Commissione oppure all'emendamento Costa - Dettori.

MACIS ELODIA (D.C.). Signor Presidente, al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per illustrare il suo emendamento.

COSTA (D.C.), Assessore alle finanze. Lo articolo 20, nel primitivo testo della Commissione agricoltura, non provvedeva a denominare i due nuovi capitoli del bilancio che si intendono istituire e prevedeva l'impossibile storno di 20 milioni di lire dall'ormai esaurito capitolo 45 del bilancio della spesa. La Commissione finanze, col suo terzo emendamento, ha eliminato in parte tali manchevolezze sostituendo allo storno del capitolo 45 l'aumento dell'entrata per imposta di ricchezza mobile, pure per 20 milioni, nonchè denominando uno dei nuovi capitoli istituiti dal medesimo articolo 20.

Il nostro emendamento si rende indispensabile: a) per provvedere alla denominazione del capitolo di nuova istituzione, numero 178 bis; b) per consentire, dato l'impossibile storno di 20 milioni dal capitolo numero 72 della spesa, sul quale risultano totalmente impegnati i 140 milioni stanziati, un ulteriore incremento di uguale importo nello stanziamento della imposta di ricchezza mobile; c) per riordinare organicamente tutte le disposizioni finanziarie attinenti all'applicazione degli articoli dall'1 al 16 del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Costa - Dettori. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20 *bis*.

MARRAS, *Segretario*:

Art. 20 *bis*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

E' stato presentato un emendamento Elodia Macis - Pettinau - Giagu - Sanna - Pernis - Pazzaglia costituente l'articolo 20 *ter*. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1962 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile più L. 20.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1962 è istituito il cap. 175 *bis* con la denominazione: "Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini" con lo stanziamento di L. 20.000.000 derivanti dalla maggiore previsione di entrata di cui al comma precedente.

Le spese previste per l'applicazione dell'art. 16 faranno carico al suddetto cap. 175 *bis* ed a quello corrispondente degli esercizi successivi».

PRESIDENTE. Ritengo che questo emendamento, dopo l'approvazione dell'emendamento all'articolo 20 *bis*, sia superato.

MACIS ELODIA (D.C.). Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emen-

damento De Magistris - Falchi - Torrente - Cadeddu sostitutivo del titolo così concepito:

«Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Ritengo sia bene sopprimere la titolazione interna del provvedimento.

PRESIDENTE. D'accordo. Si terrà conto della sua proposta in sede di coordinamento.

Per una dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, allorchè in quest'aula venne discussa la mozione sulla crisi della pastorizia e noi votammo contro l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, l'onorevole Assessore alla agricoltura, a nome della Giunta, ci diede appuntamento alla discussione del provvedimento di legge che egli affermava di aver predisposto e che poi è stato, effettivamente, presentato dal Gruppo di maggioranza. Votammo, allora, contro quell'ordine del giorno perchè, pur riconoscendo qualche progresso fatto dalla maggioranza nell'analisi dei problemi della pastorizia, ci apparve chiaro che essa maggioranza non aveva il coraggio di andare in fondo, e si arrestava alla superficie.

Noi accettammo l'appuntamento dell'onorevole Assessore all'agricoltura; e abbiamo discusso prima in Commissione e poi in quest'aula il progetto di legge presentato dalla maggioranza. L'andamento del dibattito, l'atteggiamento che la Giunta ha preso di fronte ad alcuni articoli fondamentali della legge, hanno confermato in noi il giudizio negativo già espresso durante la discussione della mozione. In realtà, questa legge è stata peggiorata dalla maggioranza del Consiglio rispetto al testo va-

rato dalla Commissione, e proprio in alcuni articoli fondamentali. Ciò è avvenuto per iniziativa della Giunta regionale. Abbiamo chiesto la soppressione di alcuni articoli che modificavano in peggio alcune scelte fatte nella legge per il Piano di rinascita e, tuttavia, questi articoli sono stati approvati, anche se le nostre argomentazioni sono sembrate giuste persino ad esponenti della Giunta.

La maggioranza si poteva caratterizzare nel dare alla Giunta la responsabilità politica, come ho detto poco fa, della gestione del fondo di rotazione, l'unico elemento valido di intervento nella situazione di crisi in cui si dibatte l'agricoltura. Ebbene, anche in questa occasione la Giunta regionale si è trincerata dietro apparenti motivi tecnici, che in realtà nascondono la mancanza di una precisa volontà di assumere le responsabilità politiche che derivano dalla gestione del fondo.

La Giunta ha dunque riconfermato ancora una volta, in uno dei settori fondamentali della sua attività, i limiti del centrismo applicati fino in fondo. Ci troviamo di fronte una Giunta centrista, che ha già dimostrato di non aver orientamenti precisi sull'attuazione del Piano di rinascita, e che, nei pochi orientamenti che riesce a manifestare, peggiora l'interpretazione che si deve dare alle norme del Piano di rinascita.

Avremmo dovuto votare contro la vostra legge, colleghi della maggioranza. Se non lo facciamo è perchè, di fronte alla crisi in cui si dibatte la pastorizia, non abbiamo oggi altro strumento da adoperare a vantaggio dei lavoratori. Non abbiamo, cioè, uno strumento migliore di quello che voi ci avete fornito, per cui la nostra astensione dal voto, contrariamente a quella adottata sulla legge per il Piano di rinascita, che aveva un senso positivo, ha in questa occasione un senso assolutamente negativo: non votiamo contro soltanto perchè conosciamo le condizioni in cui si trova la pastorizia sarda. Ci asteniamo per rinnovare, ancora una volta, la nostra più completa sfiducia in questa Giunta e nella maggioranza che la sostiene. Essa ha dimostrato, ancora una volta, di non essere in grado di affrontare, non

soltanto i gravi problemi della crisi economica in cui si dibatte la Sardegna, ma anche con sufficiente e chiara volontà politica, i grandi problemi della svolta economica che pone l'attuazione del Piano di rinascita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge abbinate: «Provvedimenti per favorire il miglioramento ed il collocamento della produzione lattiero - casearia» e «Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia e delle attività ad essa connesse».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	43
contrari	6
astenuti	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Cadeddu - Cara - Cardia - Casu - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Melis - Mereu - Murgia - Nioi - Pettinau - Pirastu - Pisano - Prevosto - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni - Cambosu - Milia Francesco - Pinna Pietro - Puddu - Sanna - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	53
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	42
contrari	10
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Cadeddu - Cambosu - Cara - Casu - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Melis - Mereu - Milia Francesco - Nioi - Pettinau - Pinna Pietro - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puddu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Non riapprovazione della legge regionale 30 marzo 1957: «Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni in diversi settori produttivi», rinviata dal Governo centrale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 30 marzo 1957: «Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni in diversi settori produttivi», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	37
favorevoli	33
contrari	16
astenuiti	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angius - Atzeni Alfredo - Cadeddu - Cambosu - Cara - Casu - Cois - Congiu - Contu Felice - Contu Anselmo - Corrias - Costa - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Milia Francesco - Nioi - Pettinau - Pinna Pietro - Pirastu - Prevosto - Puddu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Riapprovazione della legge regionale 26 ottobre 1961: «Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna», rinviata dal Governo centrale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 26 ottobre 1961: «Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	37
favorevoli	44
contrari	6
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Angius - Atzeni Alfredo - Cadeddu - Cambosu - Cara - Casu - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Melis - Mereu - Milia Francesco - Nioi - Pettinau - Pinna Pietro - Pirastu - Prevosto - Puddu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu

IV LEGISLATURA

LXXXVII SEDUTA

13 LUGLIO 1962

Piero - Spano - Torrente - Urraci - Usai -
Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Il Consiglio verrà convocato
a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1962